


Pubblicato il 08/05/2024

N. 01798 /2024 REG.PROV.CAU.  
N. 04496/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4496 del 2024, proposto da

Chiara Badiali, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ancarani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Jessica Mori, Nadine Bambi, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- Del risultato delle prove concorsuali scritte come da questionario nominativo corretto dalla commissione concorsuale regionale di valutazione pubblicato il 15 dicembre 2023 sul sito dell' USR Emilia Romagna in esito alle medesime prove (doc. 1)

- Del decreto dell'USR Emilia Romagna n. 2896 del 26.1.2024 di pubblicazione del calendario delle prove orali nella parte in cui il ricorrente non risulta tra gli ammessi (doc. 2)

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

per la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di “70” previsto per la soglia di sufficienza all'ammissione alla successiva prova orale e comunque per vedersi ammesso a sostenere la prova orale del concorso il cui calendario è già stato pubblicato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il

*quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);*

Considerato che, con riguardo al quesito contestato dalla ricorrente (n. 33 della Piattaforma Cineca), già in precedenti ordinanze di questa Sezione, adottate a seguito di apposita verifica (*ex multis*, ordinanza n. 1605/2024), il Collegio ha ritenuto, anche alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione e delle valutazioni svolte dal verificatore, che non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, e nemmeno una maggiore plausibilità scientifica della tesi ricorsuale, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice;

Considerato, in particolare, di condividere le considerazioni del verificatore circa la correttezza della risposta ritenuta giusta dalla Commissione, in quanto riportante uno degli obiettivi di apprendimento riferito propriamente al termine della scuola primaria, oggetto del concorso di cui è causa; mentre deve osservarsi come l'altra risposta, indicata come pure corretta da parte ricorrente, appaia un mero distrattore in ragione della sua specifica attinenza ad un diverso ciclo di studi e alla sua incompletezza rispetto alla formula testuale contenuta nel decreto ministeriale di riferimento (non comprendendo infatti il profilo della partecipazione al gioco) e, pertanto, pur dotato di margini di verosimiglianza, persegue lo scopo di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato, e pertanto non può considerarsi “esatta”;

Ritenuto, pertanto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e fermi i ricordati criteri che governano il sindacato giurisdizionale sui

giudizi tecnici della PA, che non appare abnorme o illogica la scelta discrezionale dell'Amministrazione di ritenere corretta la soluzione indicata in quanto tale risposta, diversamente da quella scelta dalla ricorrente, sembra dimostrare una maggiore comprensione del quadro di riferimento richiesto dal quesito, tenuto conto del contesto della procedura concorsuale *de qua*;

Ritenuto, quindi, di rigettare la domanda cautelare;

Ritenuto, comunque, vista l'istanza contenuta nel ricorso, di autorizzare la ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le modalità e i termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Ritenuto, quanto alle spese, di rinviare la relativa statuizione all'esito della definizione del merito del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Dello Sbarba**

**IL PRESIDENTE**  
**Emiliano Raganella**

## IL SEGRETARIO